UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
DR/2018/4761 del 27/11/2018
Firmatari: MANFREDI Gaetano

U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo;

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, concernente "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" e, in particolare l'art. 9 rubricato "Fondo per la premialità" - così come modificato dal co. 329 della Legge 232 del 11 dicembre 2016 - il quale prevede l'istituzione di un Fondo di Ateneo per la premialità, prioritariamente finalizzato all'accantonamento di risorse ai fini della eventuale attribuzione di compensi aggiuntivi a professori e ricercatori in regime di impegno a tempo pieno che assumono, su specifico incarico, impegni ulteriori rispetto a quelli obbligatori per attività di ricerca, didattica e gestionale e, nel caso in cui l'Ateneo integri il Fondo con risorse aggiuntive derivanti da quota parte dei proventi per attività svolte in conto terzi o da finanziamenti pubblici o privati, l'università può prevedere, con apposito regolamento, compensi aggiuntivi anche per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi o di finanziamenti pubblici o privati**;**

RITENUTO opportuno adottare apposito Regolamento di Ateneo che disciplini organicamente, da un lato, la composizione del sopra citato "Fondo per la premialità di Ateneo" e, dall'altro, le modalità e le condizioni per l'individuazione dei beneficiari dei premi e per l'erogazione degli stessi;

VISTI per quanto attiene alle risorse che confluiscono nel Fondo sopra citato, l'art. 53, co. 7 del D.Lgs n. 165/2001, l'art. 6, co. 14, e 9 della Legge n. 240/2010, l'art. 1, commi da 314 a 337 della Legge 232/2016;

VISTA la Delibera n. 45 del 29/10/2018 con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, il *Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità*;

VISTA la Delibera n. 87 del 29/10/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al suddetto Regolamento,

DECRETA

E' emanato, nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il *Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità.*

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3 del sopra citato Regolamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, perde efficacia il *Regolamento per l'incentivazione dell'attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari a valere sui fondi competitivi per la ricerca*, emanato con D.R. n. 240 del 23/01/2013.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

Ripartizione *Affari Generali*
Il Dirigente della Ripartizione *dott. Giuseppe FESTINESE*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Il Responsabile del procedimento*:*
Il Capo dell'Ufficio: dott. *Antonio NASTI*

AdP

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
allegato al DR/2018/4761 del 27/11/2018

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITA'

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina:
   a. la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori in regime di tempo pieno, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240 s.m.i.;
   b. l'attribuzione di compensi aggiuntivi a professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo che hanno contribuito all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati .
2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, le indennità di funzione o di carica.
3. I beneficiari del Fondo sono i professori, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

Art. 2 - Costituzione del Fondo

1. Il Fondo a livello di Ateneo è costituito da:
   a. risorse scaturenti dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali triennali ai docenti dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge 30.12.2010, n. 240 s.m.i.;
   b. somme attribuite con decreto dal Ministero a ciascuna università, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR (art. 9, comma 1, Legge 30.12.2010, n. 240);
   c. risorse provenienti dal recupero dei compensi per prestazioni eventualmente svolte dai professori e ricercatori in assenza di autorizzazione (art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
2. Il Fondo è integrato con le risorse indicate come premialità nei "Progetti Dipartimenti Universitari di Eccellenza" approvati dal MIUR.
3. Il Fondo può essere integrato con finanziamenti pubblici e privati ovvero con una quota dei proventi delle attività conto terzi definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Tale quota è aggiuntiva rispetto ai prelievi sulle entrate previsti dal Regolamento di Ateneo delle prestazioni per conto di terzi, previa delibera annuale del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Fondo può essere integrato con ogni altra risorsa che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare al Fondo stesso.
5. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo, ai sensi del precedente comma, unicamente se non vi sono previsioni ostative di compensi al personale da parte del Committente o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono stati erogati.

Art. 3 - Modalità di utilizzo del Fondo

1. Il Fondo è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori a tempo pieno in relazione a impegni ulteriori rispetto a quelli obbligatori di attività di ricerca, didattica e gestionale, di norma oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti, e a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.
2. Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio.
3. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di studio o attività didattiche integrative.
4. Le tipologie di incarichi attribuibili relativamente alle attività aggiuntive di didattica, ricerca e gestionali con i relativi compensi sono definite dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore sentito il Senato Accademico.
5. Possono altresì essere attribuiti compensi aggiuntivi a professori e ricercatori a tempo pieno che hanno contribuito all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti, nei limiti delle risorse attribuite al Fondo ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) e comma 2, del presente Regolamento. Il contributo all'acquisizione delle commesse deve essere adeguatamente documentato.

6. Sono attribuiti compensi aggiuntivi al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo limitatamente alle risorse di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 4 previa attribuzione dei corrispettivi incarichi come di seguito disciplinati.
7. I compensi previsti dal presente articolo devono essere congrui rispetto al tipo di funzioni e incarichi attribuiti e al periodo cui gli stessi fanno riferimento. Non possono, inoltre, superare la soglia massima appositamente definita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - Modalità di conferimento degli incarichi

1. I provvedimenti di conferimento dell'incarico devono indicare il contenuto, la durata e il compenso previsto, la copertura finanziaria e tutti gli elementi necessari ed utili alla verifica del conseguimento del risultato.
2. Il conferimento di incarico e i provvedimenti relativi ai compensi da attribuire e da erogare sono disposti dal Rettore e dal Direttore Generale, rispettivamente per il personale docente per il personale tecnico-amministrativo, in relazione alla finalità e alle attività svolte limitatamente alla fonte di finanziamento, previa verifica della congruenza.

Art. 5 - Modalità di attribuzione dei compensi

1. I compensi sono erogati di norma al termine dell'incarico e a seguito di verifica dei risultati effettuata e certificata dal proponente dell'incarico stesso, ovvero dal soggetto individuato nel provvedimento di riferimento.
2. I compensi relativi all'acquisizione di commesse sono erogati dopo la riscossione delle stesse e nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento.
3. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente, comprese quelle a carico dell'Ateneo.

Art. 6 – Dipartimenti di Eccellenza

1. Ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo coinvolto, a vario titolo, nei progetti ministeriali "Dipartimenti Universitari di Eccellenza" è riconosciuto, laddove gli stessi concorrano positivamente alla realizzazione del progetto e al raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, un compenso aggiuntivo, individuato nei progetti come premialità, la cui attribuzione ed erogazione è disciplinata dal presente articolo.
2. Gli incarichi per le attività premiabili così come indicate nei progetti approvati dal MIUR sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione al personale di cui al comma 1 appositamente individuato con delibera del Consiglio di Dipartimento che deve, tra l'altro, indicare il beneficiario, le motivazioni, le attività, la durata, le modalità di valutazione, la quantificazione del compenso nei limiti e in coerenza con il presente regolamento, la copertura finanziaria, i tempi di erogazione.
3. Il conferimento degli incarichi e i provvedimenti relativi ai compensi da attribuire e da erogare sono disposti, successivamente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione, dal Rettore e dal Direttore Generale, rispettivamente per il personale docente per il personale tecnico-amministrativo.

Art. 7 - Norme finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale *on line* dell'Ateneo.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento perde efficacia il *Regolamento per l'incentivazione dell'attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari a valere sui fondi competitivi per la ricerca*, approvato con D.R. n.240 del 23/01/2013.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
allegato al DR/2018/4761 del 27/11/2018